



## CHIARIMENTI IN MERITO ALL'ELENCO CLIENTI/FORNITORI DEI PAESI BLACK LIST

---

Con riferimento alla nostra precedente Circolare Monotematica "Elenchi dei clienti/fornitori dei paesi "black list" di seguito illustriamo alcuni chiarimenti in merito all'elenco dei paesi esteri classificati come Paesi Black List.

Il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 28.5.2010 non ha fornito un'elencazione specifica dei cd. Paesi black list (individuati dai DD.MM. 4.5.1999 e 21.11.2001), difatti nelle istruzioni relative al modello di comunicazione in oggetto è stata fornita nell'"Appendice" una semplice tabella di **tutti** i Paesi esteri (con i relativi codici) estrapolata dai normali modelli dichiarativi.

In questo modo, risultano essere citati anche paesi europei non black list, quali ad esempio Francia, Germania, Austria, Belgio, ecc., paesi non inclusi nei decreti sopra citati.

Di conseguenza, volutamente o per semplicità, l'Agenzia delle Entrate, non stabilendo una lista di paesi a fiscalità privilegiata, ha lasciato tale incombenza al contribuente, il quale deve di volta in volta controllare se il Paese di residenza del proprio cliente e/o del proprio fornitore sia inserito in uno o su entrambi gli elenchi dei citati disposti normativi.

Da un punto di vista prettamente soggettivo, quindi, l'individuazione dei soggetti obbligati alla presentazione di tale comunicazione richiede che:

- il soggetto nazionale, con riferimento all'operazione posta in essere - acquisto o vendita di beni o servizi - assuma la qualifica di soggetto passivo d'imposta;
- **il soggetto non nazionale, con il quale viene conclusa l'operazione, sia residente o domiciliato in uno degli Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati con i citati DD.MM. 4.5.1999 e 21.11.2001, alla data dell'1.7.2010.**

Di seguito riportiamo i testi dei due decreti all'interno dei quali sono indicati i Paesi considerati a fiscalità privilegiata.

**Ministero dell'Economia e delle Finanze Decreto del 21/11/2001**

*Individuazione degli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui all'art. 127-bis, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi (cd. "black list"). - (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23/11/2001)*

**Art. 1: Stati a regime fiscale agevolato.**

1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 127-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si considerano Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato:

Alderney (Isole del Canale), Andorra, Anguilla, Antille Olandesi, Aruba, Bahamas, Barbados, Barbuda, Belize, Bermuda, Brunei, Cipro, Filippine, Gibilterra, Gibuti (ex Afar e Issas), Grenada, Guatemala, Guernsey (Isole del Canale), Herm (Isole del Canale), Hong Kong, Isola di Man, Isole Cayman, Isole Cook, Isole Marshall, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini britanniche, Isole Vergini statunitensi, Jersey (Isole del Canale), Kiribati (ex Isole Gilbert), Libano, Liberia, Liechtenstein, Macao, Maldive, Malesia, Montserrat, Nauru, Niue, Nuova Caledonia, Oman, Polinesia francese, Saint Kitts e Nevis, Salomone, Samoa, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Sant'Elena, Sark (Isole del Canale), Seychelles, Singapore, Tonga, Tuvalu (ex Isole Ellice), Vanuatu.

**Art. 2: Altri stati a regime agevolato.**

1. Sono altresì inclusi tra gli Stati e i territori di cui all'art. 1:

1) Bahrein, con esclusione delle società che svolgono attività di esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore petrolifero;

2) Emirati Arabi Uniti, con esclusione delle società operanti nei settori petrolifero e petrolchimico assoggettate ad imposta;

3) (Numero abrogato);

4) Monaco, con esclusione delle società che realizzano almeno il 25% del fatturato fuori dal Principato.

**Art. 3: Stati a regime fiscale agevolato con limiti soggettivi e oggettivi.**

1. Le disposizioni indicate nell'art. 1 si applicano ai seguenti Stati e territori limitatamente ai soggetti e alle attività per ciascuno di essi indicate:

1) Angola, con riferimento alle società petrolifere che hanno ottenuto l'esenzione dall'Oil Income Tax, alle società che godono di esenzioni o riduzioni d'imposta in settori fondamentali dell'economia angolana e per gli investimenti previsti dal Foreign Investment Code;

2) Antigua, con riferimento alle international business companies, esercenti le loro attività al di fuori del territorio di Antigua, quali quelle di cui all'International Business Corporation Act, n. 28 del 1982 e successive modifiche e integrazioni, nonché con riferimento alle società che producono prodotti autorizzati, quali quelli di cui alla locale legge n. 18 del 1975 e successive modifiche e integrazioni;

3) Corea del Sud, con riferimento alle società che godono delle agevolazioni previste dalla tax Incentives Limitation Law;

4) Costarica, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, nonché con riferimento alle società esercenti attività ad alta tecnologia;

5) Dominica, con riferimento alle international companies esercenti l'attività all'estero;

6) Ecuador, con riferimento alle società operanti nelle Free Trade Zones che beneficiano dell'esenzione dalle imposte sui redditi;

7) Giamaica, con riferimento alle società di produzione per l'esportazione che usufruiscono dei benefici fiscali dell'Export Industry Encourage Act e alle società localizzate nei territori individuati dal Jamaica Export Free Zone Act;

8) Kenia, con riferimento alle società insediate nelle Export Processing Zones;

9) Lussemburgo, con riferimento alle società holding di cui alla locale legge del 31 luglio 1929;

10) Malta, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, quali quelle di cui al Malta Financial Services Centre Act, alle società di cui al Malta Merchant Shipping Act e alle società di cui al Malta Freeport Act;

11) Mauritius, con riferimento alle società "certificate" che si occupano di servizi all'export, espansione industriale, gestione turistica, costruzioni industriali e cliniche e che sono soggette a Corporate Tax in misura ridotta, alle Off-shore Companies e alle International Companies;

12) Portorico, con riferimento alle società esercenti attività bancarie ed alle società previste dal Puerto Rico Tax Incentives Act del 1988 o dal Puerto Rico Tourist Development Act del 1993;

13) Panama, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, secondo la legislazione di Panama, alle società situate nella Colon Free Zone e alle società operanti nelle Export Processing Zones;

14) Svizzera, con riferimento alle società non soggette alle imposte cantonali e municipali, quali le società holding, ausiliarie e "di domicilio";

15) Uruguay, con riferimento alle società esercenti attività bancarie e alle holding che esercitano esclusivamente attività off-shore.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano, altresì, ai soggetti ed alle attività insediati negli Stati di cui al medesimo comma che usufruiscono di regimi fiscali agevolati sostanzialmente analoghi a quelli ivi indicati, in virtù di accordi o provvedimenti dell'amministrazione finanziaria dei medesimi Stati.



**Ministero delle Finanze Decreto del 04/05/1999**

*Individuazione di Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10/05/1999)*

**Art. 1: Stati fiscalmente privilegiati ai fini IRPEF**

Si considerano fiscalmente privilegiati, ai fini dell'applicazione dell'art. 2, comma 2-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i seguenti Stati e territori:

Alderney (Aurigny); Andorra (Principat d'Andorra); Anguilla; Antigua e Barbuda (Antigua and Barbuda); Antille Olandesi (Nederlandse Antillen); Aruba;  
Bahama (Bahamas); Bahrein (Dawlat al-Bahrain); Barbados; Belize; Bermuda; Brunei (Negara Brunei Darussalam);  
Cipro (Kypros); Costa Rica (Republica de Costa Rica);  
Dominica;  
Emirati Arabi Uniti (Al-Imarat al-'Arabiya al Muttahida); Ecuador (Repuplica del Ecuador);  
Filippine (Pilipinas);  
Gibilterra (Dominion of Gibraltar); Gibuti (Djibouti); Grenada; Guernsey (Bailiwick of Guernsey);  
Hong Kong (Xianggang);  
Isola di Man (Isle of Man); Isole Cayman (The Cayman Islands); Isole Cook; Isole Marshall (Republic of the Marshall Islands);  
Isole Vergini Britanniche (British Virgin Islands);  
Jersey;  
Libano (Al-Jumhuriya al Lubnaniya); Liberia (Republic of Liberia); Liechtenstein (Furstentum Liechtenstein);  
Macao (Macau); Malaysia (Persekutuan Tanah Malaysia); Maldive (Divehi); Malta (Republic of Malta); Maurizio (Republic of Mauritius); Monserrat;  
Nauru (Republic of Nauru); Niue;  
Oman (Saltanat 'Oman);  
Panama (Republica de Panama); Polinesia Francese (Polynesie Francaise);  
Monaco (Principaute' de Monaco);  
San Marino (Repubblica di San Marino); Sark (Sercq); Seicelle (Republic of Seychelles); Singapore (Republic of Singapore); Saint Kitts e Nevis (Federation of Saint Kitts and Nevis); Saint Lucia; Saint Vincent e Grenadine (Saint Vincent and the Grenadines); Svizzera (Confederazione Svizzera);  
Taiwan (Chunghua MinKuo); Tonga (Pule'anga Tonga); Turks e Caicos (The Turks and Caicos Islands); Tuvalu (The Tuvalu Islands);  
Uruguay (Republica Oriental del Uruguay);  
Vanuatu (Republic of Vanuatu);  
Samoa (Independent State of Samoa).

**In merito all'argomento in oggetto vi sono comunque ancora molti aspetti operativi da chiarire, si auspicano ulteriori interventi da parte dell'Agenzia delle Entrate, tra i quali la possibile proroga del termine di presentazione della comunicazione attualmente prevista per il 31/08/2010 (per chi ha scadenza mensile), così come proposto dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.**